

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 628

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, recante attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 febbraio 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50 recepisce la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. Il suddetto decreto legislativo ha di conseguenza modificato il testo della legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

L'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4) del citato decreto legislativo 50/2005, stabilisce che il Ministero della salute deve assicurare che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10 *ter*, comma 1, della legge 713/86 siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo.

Tale articolo non riproduce fedelmente la corrispondente disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della direttiva 2003/15/CE, la quale limita l'accesso in questione alle informazioni di cui alle lettere a) ed f) dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 1 della direttiva 76/768/CEE; sulla base della citata direttiva 2003/15/CE, il dovere di garantire l'accesso si riferisce solo alle informazioni riguardanti la composizione del prodotto e gli effetti indesiderabili sulla salute umana.

La previsione contenuta nel decreto legislativo 50/2005, invece, amplia le informazioni di cui deve essere garantito l'accesso, ricomprendendo, oltre alle informazioni relative alla composizione del prodotto ed agli effetti indesiderabili sulla salute umana, anche le voci di cui alle lettere b), c), d), e), g), e g-bis), dell'articolo 10 *ter* della legge 713/86, riguardanti:

- le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e criteri di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;
- il metodo di fabbricazione conformemente alle buone pratiche di fabbricazione;
- la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito;
- le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi;
- i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativo o regolamentari di Paesi non membri.

Lo schema in questione pertanto ha lo scopo di rendere conforme il decreto legislativo 50/2005 alla disciplina comunitaria.

Dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Decreto Legislativo correttivo del decreto legislativo 15 febbraio 2005, n.50, recante attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici."

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, articolo 1, comma 4, che consente di apportare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in conformità alla legge stessa, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126 e da ultimo con decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4);

Considerata la necessità di modificare l'articolo 1 del sopra citato decreto legislativo per renderlo conforme alla direttiva 2003/15/CE;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione del sopra citato decreto legislativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50)

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4) dopo le parole: "le informazioni richieste ai sensi del comma 1," sono aggiunte le seguenti: "lettere a) ed f),".